

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**SEZ. DI BARI**

**RICORRE**

La dott.ssa **Patrizia MARIELLO** (C.F.: MRLPRZ77S70L419R), residente in Lecce alla Via Vecchia Frigole n. 69, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale in calce al presente atto dagli Avv.ti Valeria Pellegrino (CF: PLLVLR65L55H501S; pec: [valeria.pellegrino@pec.it](mailto:valeria.pellegrino@pec.it); fax: 0832/256273) e Francesca Montanaro (C.F.: MNTFNC78D45D862Y; pec: [montanaro.francesca@ordavvle.legalmail.it](mailto:montanaro.francesca@ordavvle.legalmail.it); fax 0832/256273) e con le stesse elettivamente domiciliata in Bari alla Via Nicolai n.43, presso lo studio dell'avv. Maurizio Di Cagno

*ricorrente*

**contro: Regione Puglia** in persona del legale rappresentante p.t.; **Formez P.A.** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante p.t.; **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante p.t.;

*resistenti*

**nonché nei confronti** delle dott.sse: Maria Siponta **Facciorusso** e Sabrina **Sirsi** rispettivamente residenti in Manfredonia (Fg) e Campi Salentina (Le)

*controinteressate*

**per l'annullamento previa sospensione**

della determina 27.01.2023 n. 73 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 18 unita' di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse

economiche e finanziarie; della nota di riscontro 5.12.2022, con cui il Presidente della Commissione di concorso ha respinto le istanze di riesame e rettifica della graduatoria di merito di cui al verbale n. 11; di tutti i verbali di concorso ed in particolare, ove occorra, dei verbali nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato la relativa graduatoria; ove occorra in parte qua del bando di concorso n. 25 di cui alle determine dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all'art. 7 lett. a) e b); di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale

### **per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (2,5 punti) per il titolo universitario e abilitazione professionale in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso con collocazione al 25° o 26° posto della relativa graduatoria di merito; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa

\*

**1.** La dott.ssa Mariello, possedendone i requisiti, ha partecipato al concorso pubblico *per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 18 unita' di categoria D - posizione economica D1, area professionale economico-finanziaria, profilo professionale Specialista Risorse Economico-Finanziarie*", bandito dalla Regione Puglia, approvato da ultimo con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 e pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28.12.2021 n. 103.

Per quanto di interesse la *lex specialis* al suo art. 2, rubricato *requisiti di ammissione*, prevedeva ai fini dell'accesso uno dei seguenti titoli di studio:

*"1. Laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale numero 270/2004:*

- *L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;*
- *L-33 – Scienze Economiche;*
- *L-41 – Statistica*

*2. Laurea magistrale di cui al Decreto Ministeriale numero 270/2004:*

- *LM -16 - Finanza;*
- *LM-56 - Scienze dell'Economia;*
- *LM-77 – Scienze economico-aziendali;*
- *LM-22 – Scienze Statistiche della Politica;*
- *LM-83 – Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie*

*3. Laurea di primo livello (L) diploma di laurea (DL) ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di laurea e di possibile equiparazione a quelle su indicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009”.*

In buona sostanza, quindi, requisito minimo per l’accesso era il possesso di una laurea triennale nell’ambito delle discipline economiche indicate nella predetta previsione.

Quanto alla valutazione dei titoli, invece, il successivo art. 7 prevedeva che quest’ultima fosse “... *effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa.... I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il livello massimo complessivo di 10 punti ripartiti tra titoli di studio (max 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)*”, precisando al punto a), quanto ai “*titoli di studio fino ad un massimo di punti 8*”, che agli stessi sarebbero stati attribuiti come di seguito:

*“- 1,5 punti per la laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso ...escluse le lauree propedeutiche alla laurea specialistica/laurea magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;*

- 0,5 punti per master di I livello;
- 1,5 punti per master di II livello;
- 2 punti per diploma di specializzazione;
- 2,5 punti per dottorato di ricerca ...”.

Con riferimento invece agli *altri titoli* lo stesso art. 7 specificava alla lettera b), che sarebbero stati attribuiti “*fino ad un massimo di 2 punti: 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre*”, precisando altresì che “*le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato*”.

Con verbale n. 2 del 13.5.2022 la nominata Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando e li ha fatti propri, senza apportare alcuna innovazione.

2. La ricorrente ha presentato la propria candidatura in modalità telematica, indicando nella prima sezione del format di domanda, di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del bando ed in particolare del “*Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata o equipollente- Economia e Commercio*, conseguito il 21.12.2005 presso l’Università di Bologna con il voto di 96/110; mentre con riferimento alla sezione “*ulteriori titoli accademici e di studio*” relativamente a “*laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso*” la stessa non ha segnalato titoli aggiuntivi.

Quanto invece alla sezione “*Abilitazioni all’esercizio della professione se attinenti al profilo per il quale si concorre*” la dott.ssa Mariello ha **indicato 2 abilitazioni attinenti**: la prima quale *dottore commercialista* e la seconda quale *Revisore Legale dei Conti*.

Giova sin da subito rappresentare che la ricorrente essendo in possesso del solo Diploma di Laurea non ha potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla stessa Amministrazione, alcuna *laurea ulteriore*, ciò in quanto seppure titolo equipollente a quelli indicati dalla *lex specialis* non era appunto

consentito ripetere la medesima indicazione, peraltro una eventuale differente dichiarazione sarebbe risultata comunque erronea ed imprecisa, fermo restando che, in termini generali, è stato comunque espressamente dichiarato il titolo di laurea equipollente a quelli per i quali viene riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5; mentre, con riferimento alle abilitazioni, così come consentito dal format di domanda, la stessa ha espressamente dichiarato il possesso di due abilitazioni professionali attinenti al profilo bandito.

3. Espletate le prove scritte, in cui la dott.ssa Mariello ha conseguito il punteggio di **24,25**, la Commissione, con verbali da 7 a 10, ha proceduto alla valutazione dei titoli e con verbali 11, 12, 13 e 14 ha provveduto a redigere la graduatoria di merito, nella quale la ricorrente risultava classificata al 149° posto, con un punteggio complessivo di **25,25** riveniente unicamente dalla attribuzione di 1 solo punto per gli *ulteriori titoli*. Nessun punteggio aggiuntivo è stato attribuito con riferimento al titolo di studio superiore e ciò sebbene, come innanzi rappresentato, requisito minimo per l'accesso fosse il possesso di una laurea triennale nell'ambito delle discipline economiche indicate nella predetta previsione inditiva, così come illegittimamente è stato assegnato 1 solo punto, pur a fronte della dichiarazione di possesso di **due abilitazioni professionali** attinenti al profilo bandito.

In tale situazione, ritenendo illegittima la mancata valutazione del titolo superiore da parte della Commissione ai fini del punteggio aggiuntivo previsto dal bando, nonché di una delle due abilitazioni professionali possedute, la dott.ssa Mariello ha formulato una prima compiuta istanza di riesame (del 26.10.2022) ed una seconda istanza integrativa (del 28.11.2022), volte entrambe alla rettifica parziale della graduatoria e tese al conseguimento dell'ulteriore punteggio di 2,5 (di cui 1,5 per titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso ed 1 per l'abilitazione professionale ingiustamente non valutata), per un punteggio complessivo pari a 27,75 in luogo dei 25,25 attribuiti illegittimamente dalla Commissione.

A tale istanza è seguita:

- la nota di riscontro del 5.12.2022, con cui il Presidente della Commissione, dopo aver confermato *“il contenuto del Verbale n. 2 del 13/05/2022, atteso che, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, il Bando di Concorso risulta chiaro e non dà adito ad alcuna necessità di ulteriore interpretazione ai fini applicativi”*, ha rigettato la relative richieste, fornendo *“ i seguenti chiarimenti: 1. L’art. 7 comma 4 lett b) del Bando, prescrive che le abilitazioni professionali siano valutate **esclusivamente** se conseguite a seguito di effettivo superamento di un **esame di abilitazione di stato**. Il Decreto 16 gennaio 2016, n 63 “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di **esame di idoneità professionale** per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” definisce in modo univoco la qualificazione dell’esame da sostenere per avere accesso all’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, riportando chiaramente ad ipotesi diversa da “Esame di Abilitazione di Stato”, per come richiesto dal Bando. Pertanto, la richiesta di attribuzione di ulteriore punteggio aggiuntivo (1 punto), non può trovare accoglimento. 2. La laurea vecchio ordinamento, utilizzata quale titolo di accesso (art.2 c.1 lett i. punto 3 del Bando) non è valutabile come titolo di studio aggiuntivo. Pertanto, la richiesta di attribuzione di ulteriori 1,5 punti non può trovare accoglimento”*;
- i verbali n. 12, 13 e 14 con cui la Commissione, dopo aver dato atto delle plurime richieste di rettifica e riesame (sintetizzate in un allegato non pubblicato), ha parzialmente modificato la graduatoria di merito in ragione di mancate valutazioni di riserve e preferenze;
- la determinazione dirigenziale 27.01.2023 n. 73 di approvazione definitiva della graduatoria di merito e nomina dei vincitori, in cui la ricorrente permane ingiustamente collocata al 149° posto.

4. La Commissione, dunque, ha omesso di attribuire alla ricorrente ulteriori 2,5 punti, di cui 1,5 per la laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento, nonostante questo costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile per l'ammissione al concorso ed 1 punto per l'abilitazione di *revisore legale dei conti*, sebbene lo stesso sia conseguibile a seguito di specifico esame abilitante. Tale mancata valutazione ai fini del punteggio aggiuntivo legittima la dott.ssa Mariello a proporre la presente impugnazione, allo stato affidata ai seguenti

### **MOTIVI**

#### ***A) In ordine al titolo di studio***

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 DPR 487/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L.N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 270 DEL 22/10/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 509/99; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9/7/2009; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; IRRAZIONALITA' MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST.; DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

1. Come accennato in narrativa il bando di concorso al suo art. 2 richiede, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento nelle classi ivi indicate, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica, mentre il successivo art. 7, relativo alla valutazione dei titoli, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, pari ad 1,5, per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso, escludendo quelle propedeutiche alle ultime due.

Orbene, se ai fini dell'ammissione al concorso, così come sopra illustrato, è richiesta anche solo la laurea triennale nelle aree economiche, non può sussistere dubbio alcuno che, una volta superato lo scrutinio di accesso alla selezione del singolo candidato, allorquando si passi alla valutazione dei titoli aggiuntivi, la laurea a ciclo unico, riveniente da un percorso di studi evidentemente superiore rispetto a quello triennale, costituisca indubbiamente un *ulteriore* titolo di studio rispetto a quello minimo utile alla semplice ammissione al concorso.

Nella fattispecie dedotta in giudizio, in cui ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la *c.d.* laurea breve, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando sotto il profilo logico e sistematico, la laurea in economia e commercio vecchio ordinamento non può non essere considerata quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale doverosa attribuzione del punteggio pari a punti 1,5.

Ed infatti, allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell'ammissione al concorso stesso, ma anche per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso e di vedersi riconosciuto il punteggio incrementale anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto a titoli previsti nel bando, una volta che tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento; *"in altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559) (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 12.04.2021 n.*



4259).

Del resto la *ratio* desumibile dall' art. 7 del bando è evidente, posto che la disposizione mira a differenziare la posizione dei concorrenti con percorsi di studio quadriennali/quinquennali (o addirittura ulteriori rispetto a questi), ritenendoli superiori per livello rispetto alla semplice laurea triennale.

È chiara infatti la volontà di valorizzare in maniera **distinta** il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso ed il possesso di un titolo che rispetto a quest'ultimo costituisca un *quid pluris*.

Da ciò la necessità di interpretare il bando partendo da tale presupposto logico e conseguentemente l'illegittima mancata attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo alla ricorrente.

Sul punto ed in questioni **esattamente sovrapponibili** a quella oggetto del presente contenzioso in cui i ricorrenti, nel campo relativo ai titoli per l'ammissione avevano dichiarato la laurea a ciclo unico, mentre nessuna indicazione era stata fornita nel campo dedicato agli ulteriori titoli valutabili per i punteggi aggiuntivi (proprio come nel caso di specie), un recentissimo e consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto, costantemente, che i ricorrenti avessero diritto ad ottenere gli ulteriori punti invocati.

Ed infatti “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti,

*degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 07.01.2023 n. 239; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 7 dicembre 2021 n. 12613; TAR Lazio, Roma, Sez. IV 19 maggio 2022 n. 6512; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829; TAR Catanzaro sez. II, 27.06.2022 n. 1138). A ciò è conseguito, da parte dei TAR investiti delle relative questioni, l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno riconosciuto ai ricorrenti un punteggio sottodimensionato rispetto a quello ai medesimi effettivamente spettante.

Solo per completezza difensiva segnaliamo all’on.le TAR che la giurisprudenza in ordine alla doverosa valutabilità dei titoli superiori indicati anche ai fini dell’accesso risulta pacifica e costante non solo nelle decisioni anche più recenti del TAR Lazio, ma pure in quelle assunte dal Consiglio di Stato sulle medesime questioni, seppur in sede consultiva.

Il nostro riferimento è in particolare ai pareri sospensivi della Sez. I, adunanza 20.7.2022, nn. 1576, 1575, 1573, 1572, 1570/2022 e data di spedizione 26/09/2022, in cui relativamente a titoli *superiori* acquisiti a seguito di un percorso a ciclo unico è stato confermato “*il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa*” più recente “*in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale*”.

Alla luce di detti orientamenti consolidati, oramai *diritto vivente*, e atteso che è pacifico che la Commissione ha ingiustamente omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 1,5 punti per il possesso della laurea vecchio ordinamento in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso, certa è l’illegittimità

dell'impugnata graduatoria definitiva, nonché dei presupposti verbali e della nota di riscontro alla istanza di riesame formulata dalla dott.ssa Mariello, con cui la Commissione ha negato l'attribuzione del punteggio incrementale in ragione dell'utilizzo del titolo superiore ai fini dell'accesso.

2. Nella prospettiva in cui codesto on.le TAR dovesse invece ritenere che all'interpretazione logico sistematica innanzi fornita osti la formulazione letterale della *lex specialis*, deve ritenersi attinta dalla presente impugnazione e per gli stessi motivi già fatti valere sub 1 anche la previsione inditiva di cui all'art. 7 lett. a), nella parte in cui esclude, ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi, il Diploma di Laurea vecchio ordinamento ove utilizzato per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Si tratta di titolo che, per quanto già censurato, non può solo valere in relazione all'accesso alla selezione, pena la palese violazione dei criteri di ragionevolezza e *par condicio* tra concorrenti, una volta che la parificazione tra titoli e percorsi manifestamente differenti si scontra con un'ingiustificata ed irragionevole sperequazione, se è vero, come è vero, che una laurea a ciclo unico, quadriennale e/o quinquennale è certamente un titolo superiore rispetto ad una laurea triennale, requisito minimo per l'ammissione.

Sul punto il TAR Lazio, in analoga vicenda, ha rilevato come “*Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando....Il collegio... non può che rilevare l'illegittima esclusione, statuita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale...Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea*

*vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio”*. A ciò il TAR ha altresì aggiunto che *“La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004)”* (Tar Lazio, Sezione III ter, 7.12.2021 n. 12613/2021).

Da ciò non può che trarsi la conseguenza per cui è illegittima l'assimilazione contenuta nel bando tra laurea triennale e laurea vecchio ordinamento, cui è invece equiparata la attuale laurea magistrale, che invece, nel caso, consentiva l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.

A riprova di quanto finora censurato vi è poi il Decreto Ministeriale 9 luglio 2009, che reca le *“Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, nella cui tabella, quanto al corso di laurea in economia e commercio, le predette equiparazioni sono individuate come segue:

Economia e commercio	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n.	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------

	1652 come modificata dal <i>D.M. 27.10.1992</i> in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e <i>D.M. 26.2.1996</i> in G.U. n. 97 del 26.4.1996		
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
		a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo;	a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo;
		b) la classe (64/S o 84/S) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo	b) la classe (LM-56 o LM-77) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo

Sicchè, anche in virtù di quanto innanzi, la previsione inditiva con cui è stata prevista l'attribuzione di punteggio ulteriore a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta gravemente iniqua, una volta che la stessa attribuisce un immeritato vantaggio non basato su alcun criterio meritocratico e fondato unicamente sulla diversa modalità di gestione del medesimo corso di laurea nell'arco di svariati anni e dell'avvicinarsi degli ordinamenti accademici.

Da ciò ed anche alla luce di quanto affermato dalla richiamata giurisprudenza, la illegittimità della norma censurata, ove non diversamente interpretabile, con

conseguente diritto della Dott.ssa Mariello a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio pari ad 1,5.

3. Parimenti illegittima è l'impugnata nota di riscontro alla istanza di rettifica formulata dal ricorrente, con cui la Commissione, oltre a confermare il contenuto dell'impugnato verbale n. 2 del 13.5.2022 (in cui, come detto, la stessa prendeva atto dei parametri valutativi indicati dal bando senza alcuna loro modificazione), ha ritenuto non valutabile il titolo superiore utilizzato per l'accesso, posto quanto già censurato sub. 1 e 2 in ordine ad una corretta interpretazione logico sistematica della *lex specialis* ed alla sua subordinata impugnazione.

Né potrebbe mai essere opposta alla ricorrente la mancata indicazione del titolo ulteriore nella specifica sezione della domanda di partecipazione.

Ed infatti la ricorrente ha *espressamente dichiarato* di aver conseguito una laurea a ciclo unico, evidentemente superiore rispetto a quella triennale, attraverso una dichiarazione "sintetica" del possesso di un titolo, valutabile, per quanto già censurato, ai fini del punteggio aggiuntivo e che risulta certamente un *quid pluris* rispetto al titolo dichiarabile per l'accesso.

Vuol dirsi cioè che:

- il fatto che la ricorrente abbia indicato il titolo, sebbene nello spazio riservato in domanda a quelli di ammissione, evidenzia comunque l'inequivocità di siffatta dichiarazione;
- dal complessivo contenuto della istanza, che è unica a prescindere dalle diverse sezioni che la compongono, è con immediatezza evincibile il possesso del titolo per il quale è in contestazione il mancato riconoscimento e l'omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5; sì che la Commissione doveva operare la

prescritta verifica non solo ai fini del requisito di partecipazione, ma anche quale titolo per l'attribuzione di punteggi;

- la dedotta inequivocità della dichiarazione, ancorchè resa in altra parte dell'istanza di partecipazione, esclude la non valutabilità *tout court* del titolo proprio in quanto espressamente indicato e potrebbe al più far degradare l'eventuale irregolarità a mero errore formale, suscettibile, ove necessario, di sanatoria a mezzo di soccorso istruttorio ex art. 6 L.n. 241/1990, che in tale prospettiva deve ritenersi violato.

Del resto posto che le procedure concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni sono volte alla selezione dei migliori candidati, non può certo ritenersi ammissibile una loro "alterazione" dovuta ad eventuali e meri errori materiali. Il danno, infatti, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei pubblici dipendenti per il buon andamento dell'attività della pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost..

Il pubblico concorso si connota, infatti, come un meccanismo cardine strumentale rispetto al canone di efficienza dell'Amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le procedure di reclutamento del personale, che offrono le migliori garanzie di selezione dei più capaci, non siano caratterizzate da arbitrarie ed illegittime forme di restrizione dei soggetti partecipanti e/o superficiali ed inattendibili valutazioni dei candidati.

Nel caso di specie, invece, la mancata valutazione del titolo superiore assume la connotazione di un *agere* che evidentemente collide con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità e *favor participationis* che devono improntare l'azione

amministrativa nella particolare materia concorsuale e che merita di essere stigmatizzato dall'on.le TAR adito.

**B) *In ordine alla abilitazione professionale***

**II VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/43/CE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; IRRAZIONALITA' MANIFESTA; INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST.; DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

1. Come esposto in narrativa la Commissione ha illegittimamente omesso di assegnare alla ricorrente 1 punto spettante per l'abilitazione all'esercizio della professione di *revisore legale* in violazione delle specifica previsione inditiva a mente della quale è prevista l'attribuzione *“fino ad un massimo di 2 punti: 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre”*.

Secondo la Commissione alla dott.ssa Mariello non spetterebbe alcun punteggio perchè:

- l'art. 7 precisa che *“le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato”*;
- mentre il DM n. 63/2016 definirebbe in *“modo univoco la qualificazione dell'esame da sostenere per avere accesso all'iscrizione nel relativo registro*



quale *esame di idoneità professionale...ipotesi diversa da esame di abilitazione di Stato*".

Non è evidentemente così.

Innanzitutto la ricorrente ha sostenuto l'esame in contestazione a monte della pubblicazione del richiamato D.M. 63/2016, come da *attestato di iscrizione revisore* che si versa in atti (iscrizione disposta con DM 8.6.2010), sì che già tanto prova il censurato difetto di istruttoria, presupposti e motivazione e conseguentemente l'illegittimità del riscontro fornito e della mancata attribuzione del punteggio pieno.

Ad ogni buon conto è certo che la mera indicazione da parte della previsione regolamentare e prima ancora del D.lgs 39/2010 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.*) dell'*esame* quale prova *idoneativa*, non fa certo venir meno la sua portata abilitante all'esercizio della relativa professione, che peraltro è assolutamente diversa ed autonoma rispetto a quella di *commercialista* (basti sul punto solo leggere il disposto dell'art. 2 del decreto n. 39 citato, che disciplina puntualmente e dettagliatamente l'iscrizione nel registro dei *revisori* e considerare l'autonomia dei due albi professionali).

Né è possibile anche solo ipotizzare che lo stesso non sia un *esame di stato*, una volta che, a mente dell'art. 4 del richiamato D.lgs 39/2010, "***Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero della Giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale***" volto ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e

della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, vertente sulle specifiche materie ivi indicate.

In virtù di ciò è certo quindi che:

- a prescindere dal *nomen* utilizzato dal legislatore l'esame presupposto alla iscrizione nel registro dei revisori è un esame di abilitazione di Stato;
- in ragione della specifica previsione concorsuale era ed è dovuta l'attribuzione del relativo punteggio, una volta che la clausola in commento nell'ambito del *genus* "*ulteriori titoli*" ricomprende le abilitazioni professionali, circoscrivendo la loro valutabilità alla sola attinenza con il profilo bandito ed all'effettivo previo superamento di un esame abilitante, requisiti incontestabilmente sussistenti nel caso di specie.

Del resto la prova della fondatezza delle censure che precedono si rinviene analizzando la valutazione operata dalla stessa Amministrazione in un'altra procedura concorsuale bandita contestualmente a quella per cui è causa, cui la ricorrente ha parimenti preso parte, ed involgente l'applicazione di identici criteri di valutazione.

Il riferimento è, nello specifico, alla speculare selezione indetta sempre dalla Regione Puglia per la copertura di 9 posti categoria D, ambito di ruolo "*gestione affari legali*" (*bando n. 2*), la cui *lex specialis* risultava essere anch'essa, appunto, del tutto identica a quella oggetto del concorso *de quo* (anche in quel caso era prevista la valutazione degli *ulteriori titoli* e quindi delle *abilitazioni professionali* a seguito di esame di stato, con punteggio massimo attribuibile pari a 2 punti).

Come anticipato la ricorrente ha preso parte anche a tale procedura selettiva, allegando una domanda di partecipazione identica a quella presentata nel concorso in oggetto; ebbene pur a fronte dell'indicazione delle medesime

abilitazioni la Commissione incaricata di valutare i titoli per il profilo professionale *affari legali* ha ritenuto di attribuire alla stessa il punteggio di 2 punti su 2 per entrambe le abilitazioni (cfr il relativo verbale che si allega), mentre quella della procedura per cui è causa solo 1, in ragione di una più che discutibile e personale interpretazione del bando e della previsione regolamentare richiamata nell'impugnato diniego di autotutela.

Ed infatti, se da un lato risulta perfettamente logico ed aderente alle previsioni inditive riconoscere al titolo di Revisore Legale un peso determinante nell'ambito della relativa procedura concorsuale, dall'altro la scelta operata dalla odierna Commissione di non attribuire alcun punteggio al medesimo titolo in ragione del *nomen* che qualifica l'esame abilitante si rivela una decisione evidentemente arbitraria ed irrazionale; e ciò a maggior ragione, lo si ribadisce, se si tien conto della specificità del titolo e della sua autonomia rispetto a quello di dottore commercialista correttamente valutata.

Da ciò la evidente illegittimità della condotta della Commissione, posta in essere in manifesta violazione, oltre che della legge, delle medesime previsioni dello stesso bando di concorso cui la stessa è vincolata, in attuazione dei doverosi principi di trasparenza, par condicio e buon andamento.

**2.** Ove poi codesto on.le TAR dovesse invece ritenere che all'accoglimento delle censure innanzi proposte osti la formulazione *letterale* della *lex specialis*, deve ritenersi attinta dalla presente impugnazione e per gli stessi motivi già fatti valere sub 1 anche la previsione inditiva di cui all'art. 7 c 4 lett. b), nella parte in cui, ove interpretabile così come interpretata dalla Commissione di concorso, esclude dal novero dei titoli valutabili le abilitazioni professionali acquisibili mediante *esame di idoneità professionale*, ritenuto non equiparabile ad *esame di abilitazione di stato*.

Ed infatti, come innanzi censurato, l'esame di cui si discute è certamente una prova – di Stato- abilitante all'esercizio della relativa professione, autonoma ed autonomamente disciplinata, nonché attinente al profilo bandito; sì che una clausola che consenta l'esclusione della valutabilità di quel titolo solamente in ragione del *nomen* attribuito dal legislatore all'esame abilitativo è certamente illegittima non solo perché contrastante con i più generali principi di ragionevolezza e *favor participationis* che devono improntare l'azione amministrativa nella specifica materia, ma anche perché causa di ingiuste ed inammissibili disparità di trattamento tra medesimi concorrenti.

### **Istanza cautelare**

Certo il *fumus* di fondatezza che assiste il presente ricorso, altrettanto certo è il pregiudizio grave ed irreparabile.

Ed infatti l'Amministrazione regionale resistente non solo è in procinto di immettere in servizio i 18 soggetti dichiarati vincitori, cui potranno seguire rinunce e/o eventuali ulteriori scorrimenti di candidati idonei collocati in posizione utile, ma in data 22.12.2022, ha pubblicato un avviso informativo rivolto alle altre pubbliche amministrazioni interessate all'utilizzo delle graduatorie di merito inerenti i diversi profili professionali ed ambiti di ruolo di cui ai concorsi recentemente banditi, compresa la selezione di cui si discute (cfr altresì deliberazione di G.R. n. 1939/2022 pubblicata sul BURP n. 2 del 5.1.2023), cui è già seguito l'utilizzo da parte di un Ente locale delle graduatorie relative a profili tecnici (cfr determinazione del Responsabile del Settore Risorse del Comune di Noicattaro 29.12.2022 n. 1223) e con deliberazione G.R. n. 15 del 18.01.2023 ha disposto di *assegnare 71 unità alle strutture regionali* e ulteriori *40 unità* al Dipartimento della Promozione salute, per un totale di 111 posti tutti di categoria D, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei approvate con provvedimenti della Sezione Personale.

È evidente, quindi, come solo un intervento cautelare di codesto on.le TAR che consenta la corretta collocazione in graduatoria del ricorrente, anche ed ove occorra in termini propulsivi attraverso la sollecitazione ad una sua rivalutazione quanto al riconoscimento del punteggio per titoli, potrà evitare che uno scorrimento e/o utilizzo della graduatoria, avvenga illegittimamente, tenuto conto che l'auspicato accoglimento della presente istanza consentirebbe alla ricorrente di collocarsi tra il 25° ed il 26° posto della relativa graduatoria e quindi tra i primi degli idonei ed eviterebbe altresì il cristallizzarsi di posizioni illegittime che nel tempo intercorrente sino alla decisione di merito verrebbero a stratificarsi, sostanzialmente vanificando l'effettività della tutela richiesta.

\*

Per tutti tali motivi e con espressa riserva di integrazione ed ampliamento si

### **CHIEDE**

all'on. le TAR adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, l'annullamento, previa idonea tutela cautelare, degli atti impugnati e per l'effetto l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire la migliore e corretta attribuzione del punteggio spettante.

Con espressa richiesta di ascolto in sede di deliberazione dell'istanza cautelare.

Vinte le spese e con ogni salvezza.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo di € 325,00, in quanto materia attinente al pubblico impegno.

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Poste Lecce Centro, sono conformi all'originale nativo del presente atto e che il presente ricorso viene notificato anche a mezzo pec.

Lecce-Bari 02.2.2023

Avv. Valeria Pellegrino

Avv. Francesca Montanaro